



COMUNE DI THIENE
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio
Comunale - provvedimento n° 26 in data 13 novembre 1997.

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n° 35 del 31.10.2002
(art. 4 - art. 13 - art. 14 - art. 24 - art. 28 - art. 78 - art. 91)

=====

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ARTICOLO 1 - Oggetto
- ARTICOLO 2 - Competenze
- ARTICOLO 3 - Responsabilità
- ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico
- ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

- ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro
- ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri
- ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- ARTICOLO 10 - Fornitura gratuita di feretri
- ARTICOLO 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

- ARTICOLO 12 - Modalità del trasporto e percorso
- ARTICOLO 13 - Trasporti funebri
- ARTICOLO 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- ARTICOLO 15 - Orario dei trasporti
- ARTICOLO 16 - Norme generali per i trasporti
- ARTICOLO 17 - Riti religiosi
- ARTICOLO 18 - Trasferimento di salme senza funerale
- ARTICOLO 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.
- ARTICOLO 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.
- ARTICOLO 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- ARTICOLO 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
- ARTICOLO 23 - Trasporto di ceneri e resti
- ARTICOLO 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

- ARTICOLO 25 - Elenco cimiteri
- ARTICOLO 26 - Disposizioni generali - Vigilanza

ARTICOLO 27 - Reparti speciali nel cimitero
ARTICOLO 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
ARTICOLO 29 - Ammissione nei cimiteri suburbani o di frazione

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 30 - Disposizioni generali
ARTICOLO 31 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 32 - Inumazione
ARTICOLO 33 - Cippo
ARTICOLO 34 - Tumulazione
ARTICOLO 35 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 36 - Esumazioni ordinarie
ARTICOLO 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
ARTICOLO 38 - Esumazione straordinaria
ARTICOLO 39 - Estumulazioni
ARTICOLO 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
ARTICOLO 41 - Raccolta delle ossa
ARTICOLO 42 - Oggetti da recuperare
ARTICOLO 43 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 44 - Crematorio
ARTICOLO 45 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
ARTICOLO 46 - Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 47 - Orario
ARTICOLO 48 - Disciplina dell'ingresso
ARTICOLO 49 - Divieti speciali
ARTICOLO 50 - Riti funebri
ARTICOLO 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
ARTICOLO 52 - Fiori e piante ornamentali
ARTICOLO 53 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 54 - Sepolture private
ARTICOLO 55 - Durata delle concessioni
ARTICOLO 56 - Modalità di concessione
ARTICOLO 57 - Uso delle sepolture private
ARTICOLO 58 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione
ARTICOLO 59 - Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 60 - Divisione, Subentri
ARTICOLO 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
ARTICOLO 62 - Rinuncia a concessione di aree libere
ARTICOLO 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
ARTICOLO 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 65 - Revoca
ARTICOLO 66 - Decadenza
ARTICOLO 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
ARTICOLO 68 - Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 69 - Accesso al cimitero
ARTICOLO 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
ARTICOLO 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale
ARTICOLO 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo
ARTICOLO 73 - Introduzione e deposito di materiali
ARTICOLO 74 - Orario di lavoro
ARTICOLO 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
ARTICOLO 76 - Vigilanza
ARTICOLO 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 78 - Funzioni - Licenza
ARTICOLO 79 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
ARTICOLO 81 - Mappa
ARTICOLO 82 - Annotazioni in mappa
ARTICOLO 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
ARTICOLO 84 - Schedario dei defunti
ARTICOLO 85 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
ARTICOLO 87 - Cautele
ARTICOLO 88 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria
ARTICOLO 89 - Concessioni pregresse
ARTICOLO 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
ARTICOLO 91 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria
ARTICOLO 92 - Rinvio.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

(1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e della legge regionale 31 marzo 1980, n. 78, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2 - Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale del Governo e autorità sanitaria locale, salvo quando non rientrino nelle funzioni di cui all'articolo 51, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.

(2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal Capo VII della legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda ULSS.

(3) In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione, o dagli altri strumenti previsti dalla legge.

(5) Qualora il comune gestisca il cimitero, od eventualmente i cimiteri, con una delle forme di gestione di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, laddove, nel presente Regolamento, si faccia riferimento al comune, deve intendersi il soggetto gestore, senza che sia necessaria una revisione del Regolamento, salve le funzioni spettanti al sindaco quale autorità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 38, comma 2 della medesima legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 3 - Responsabilità

(1) Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentale individuate dal successivo articolo 18, comma 1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il comune sia tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali;
- f) l'inumazione in campo comune; (soppresso)
- g) la cremazione; (soppresso)
- h) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- l) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo 10;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo la disciplina generale determinata dal presente Regolamento.

(4) Il comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'amministrazione comunale, ne sussista la disponibilità in bilancio e siano individuati i mezzi per la loro copertura, fermo restando che in ogni caso deve essere assicurata, nel complesso, almeno la copertura del costo del servizio,.

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

(1) Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente dal personale incaricato e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

(2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero, oppure presso l'ospedale o in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, compresi i familiari.

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia disposte caso per caso dal dirigente il servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(7) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, possono essere dotati, se individuati dall'azienda ULSS, di posti salma refrigerati, a cui se ne possono aggiungere altri isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive, nei rapporti quantitativi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, salvo quanto previsto dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, trovano applicazione gli articoli 18 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri

(1) La chiusura del feretro è fatta dal personale incaricato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(2) In particolare deve essere accertata la rispondenza alle prescrizioni di cui al punto 9.7 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e devono rispettare le relative prescrizioni determinate dagli articoli da 27 a 32, nonché 36, 74, 75, 77 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(2) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco o altro materiale autorizzato dal Ministero della sanità, di caratteristiche e spessore prescritto.

(3) Se la salma proviene da altro comune, deve essere allegata la certificazione della verifica del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, salvo che ciò non risulti certificato da apposito processo verbale a corredo dei documenti autorizzanti il trasporto; se nel trasferimento è stato impiegato internamente il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(4) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(5) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, in posizione ben visibile sulla parte esterna, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(6) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

(7) Qualora il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 dovesse venire modificato per quanto riguarda le caratteristiche dei feretri, il presente regolamento si intende conformemente modificato, senza che sia necessario altro atto.

ARTICOLO 10 - Fornitura gratuita di feretri

(1) Il comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'articolo 9, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

(2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Servizio Sociale sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ARTICOLO 11 - Piastrina di riconoscimento

(1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di materiale inossidabile e non alterabile, recante impressi in modo indelebile, il nome ed il cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

(3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 - Modalità del trasporto e percorso

(1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal sindaco.

(2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

(3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del sindaco o del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano od extraurbano in concessione, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

(5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

(6) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 13 - Trasporti funebri

(1) Nel territorio del comune i trasporti funebri sono svolti, con i mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(2) (comma modificato) "Al servizio di trasporto funebre provvedono le ditte esercenti servizi di onoranze funebri scelte direttamente dai cittadini sia per il trasporto all'interno del Comune che per il trasporto ad altro Comune. Le ditte esercenti il servizio di onoranze funebri devono essere in possesso dell'autorizzazione di pubblica sicurezza ed avere la disponibilità di un mezzo idoneo. Il Comune provvede ai servizi di trasporto funebre a proprio carico a mezzo di ditta presente sul territorio comunale previa gara ufficiosa";

(3) In tutti i casi, il comune ha titolo ad esigere il pagamento dei diritti stabiliti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con l'eccezione dei servizi che intenda esercitare o far esercitare gratuitamente e di quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 19.

ARTICOLO 14 - Trasporti gratuiti e a pagamento

(1) I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:

a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal comune, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali quelli indicati alla lettera seguente.

b) gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del comune, in ogni altro caso. (soppresso da "I trasporti" fino a "... altro caso)

Sono eseguiti gratuitamente i seguenti trasporti:-b.1.- i trasporti in occasione di recupero di salme accidentate di cui al successivo articolo 18, comma 1;b.2.- i trasporti di salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico;

Tali trasporti si effettuano dal luogo in cui la salma si trovi e fino al deposito di osservazione od obitorio, oppure al cimitero, senza alcuna sosta intermedia, con l'esclusione di ogni ornamento, utilizzo di particolare feretro od altro elemento di solennità o di partecipazione.

(2) I trasporti funebri a pagamento sono esercitati con unica categoria, anche quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, che hanno carattere aggiuntivo.

(3) In ogni caso, chi effettua il servizio di trasporto funebre deve portare a conoscenza del contranente il dettagliato listino dei prezzi praticati, distintamente per ogni voce del servizio richiesto.

Il listino prezzi deve essere depositato presso il servizio comunale di polizia mortuaria e non può entrare in vigore se non dal primo del mese successivo alla sua pubblicazione all'albo comunale per un periodo di 30 giorni.

ARTICOLO 15 - Orario dei trasporti

(1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco.

Con lo stesso provvedimento il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

(2) Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

(3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

(4) Dopo trenta minuti di attesa il trasporto si intenderà eseguito e, per il nuovo servizio, si dovrà effettuare il pagamento di altra somma pari alla metà del prezzo di tariffa a meno che il ritardo non sia dovuto a cause di forza maggiore.

(5) I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti.

Questi ultimi, per quanto possibile, vengono eseguiti al primo orario del mattino.

ARTICOLO 16 - Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da comune a comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che, col mezzo prescelto, sia raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, salvo sia stata imbalsamata o sottoposta a trattamenti di tanatoprassi.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'articolo 20 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 17 - Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

La sosta in chiesa per la celebrazione dei riti è subordinata al versamento dei diritti previsti in tariffa.

ARTICOLO 18 - Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il responsabile del servizio di polizia mortuaria, a richiesta dei familiari può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

(5) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e simili sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Possono fare eccezione i trasporti di nati morti o di infanti di età inferiore ai 7 anni, quando siano eseguiti con mezzi dei familiari.

(6) Sono eseguiti con mezzi propri dell'azienda ULSS ed a carico della medesima i trasporti di feti, prodotti del concepimento, resti anatomici riconoscibili e altri prodotti indicati negli allegati al decreto ministeriale (Sanità) 25 maggio 1989, quando siano destinati all'inumazione nel cimitero, ferma restando l'autorizzazione sindacale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 19 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività.

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando, per misure igieniche, sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'articolo 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro comune, è autorizzato dal sindaco a seguito di domanda degli interessati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto è successivamente allegato la certificazione del dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'articolo 8.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, debitamente autorizzati anche quando il servizio di trasporto funebre sia effettuato con diritto di privata.

(7) Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del comune viene svolta secondo quanto previsto dall'articolo 13, salvo quando non sia esplicitamente e preventivamente richiesta apposita autorizzazione.

(8) Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione e per il definitivo deposito delle ceneri sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati, ai sensi dell'articolo 20, comma 1.

ARTICOLO 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

(1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 23 - Trasporto di ceneri e resti

- (1)** Il trasporto, sia nel comune, sia fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato ai sensi dell'articolo 20, comma 1.
- (2)** Se il trasporto è da o per Stato estero, al sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- (3)** Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- (4)** Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (5)** Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 46.

ARTICOLO 24 - Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- (1)** Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione. (soppresso per la parte "ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco")
- (2)** L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.
- (3)** Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 25 - Elenco cimiteri

- (1)** Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero comunale di via Santa Maria dell'Olmo.
- (2)** Qualora, in futuro, il Comune intenda destinare anche altra area per l'impianto di un cimitero, ciò non comporta la modifica del presente regolamento.

ARTICOLO 26 - Disposizioni generali - Vigilanza

- (1)** E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- (2)** L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell'azienda ULSS.
- (3)** Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (4)** Le operazioni di: inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione, esumazione, estumulazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi del concepimento, di resti anatomici, per loro natura sono riservate al comune che può eseguirle con proprio personale oppure avvalendosi di apposite imprese, sulla base di apposito disciplinare, fermo restando il loro carattere pubblicistico.

(5) In ogni caso, competono esclusivamente al comune le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(6) Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'azienda ULSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 27 - Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale ed integrale carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, e quando non trovi applicazione il decreto ministeriale (Sanità) 25 maggio 1989, possono essere inumati o collocati, anche in tumulazione, in sepoltura privata su specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal consiglio comunale.

ARTICOLO 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano nel comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia oppure in presenza di specifica autorizzazione comunale per particolari motivi. (modificato)

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Tali limitazioni non sussistono per l'ammissione di ceneri, sia contenute in apposite urne, sia ove ne sia richiesta la dispersione nel cinerario comune.

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

ARTICOLO 29 - Ammissione nei cimiteri suburbani o di frazione

(1) Nei cimiteri diversi da quello principale, ove eventualmente istituiti, siano essi suburbani o siti nelle frazioni, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori circoscrizionali, individuati nell'atto di istituzione del cimitero.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 30 - Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 31.

ARTICOLO 31 - Piano regolatore cimiteriale

(1) Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il consiglio comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda ULSS.

Si applica l'articolo 50 della legge 8 settembre 1990, n. 142.

(3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti, anche alla luce dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione, alle tecnologie costruttive ed ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare

a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;

- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- d) tumulazioni individuali (loculi);

- e) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);

- f) cellette ossario;

- g) nicchie cinerarie;

- h) ossario comune;

- i) cinerario comune.

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, definendo altresì i criteri di determinazione delle misure massime per:

a) superficie dell'area;

b) distanza dai viali;

c) rapporto tra superficie coperta e superficie dell'area;

d) altezza fuori del piano campagna.

(8) Ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 32 - Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 33 - Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, lasciando in ogni caso scoperta una superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa o, comunque, tale da rispettare i parametri di cui al citato articolo 70, e/o di una lapide di altezza non superiore dal piano di campagna a quella determinata dal piano regolatore cimiteriale, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 34 - Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne per la collocazione del feretro non inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, tenendo conto di quanto previsto dal punto 13 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

In caso di modifica del citato articolo 76, le nuove disposizioni trovano applicazione senza che sia necessario il mutamento del presente regolamento.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 35 - Deposito provvisorio

(1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a)- per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b)- per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c)- per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato.

(3) La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(4) A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale nella misura stabilita in tariffa.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 36 - Esumazioni ordinarie

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di dieci anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza, salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(4) E' compito dell'incaricato dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati od elenchi, eventualmente distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 38 - Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione comunale, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre 2 mesi successivi alla sepoltura, salvo che la richiesta non provenga dalla pubblica autorità.

(2) Le esumazioni straordinarie, salvo quelle ordinate dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia, si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'azienda ULSS o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 39 - Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni, computati dalla prima sepoltura.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 40 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 4, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 40 che segue, sono immediatamente raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco oppure viene consentito il prolungamento dell'originaria concessione per il tempo occorrente oppure avviati a cremazione, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Il periodo di inumazione o di prolungamento dell'originaria concessione è fissato in relazione ai luoghi con atto del sindaco, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento di Polizia Mortuaria nazionale.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal sindaco con propria ordinanza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 40 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 41 - Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

In tale caso, le relative operazioni sono soggette al pagamento dell'apposita tariffa.

ARTICOLO 42 - Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Per quant'altro qui non previsto, trovano applicazione gli articoli da 927 a 931 del codice civile.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 43 - Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe o gli altri manufatti cimiteriali possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto, il sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di coniugi, di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, gli elementi decorativi ed ornamentali, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 44 - Crematorio

(1) Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o ritenuto di volta in volta più idoneo.

(2) Nel cimitero può essere individuata, all'interno del piano regolatore cimiteriale ed ove ne sussistano le condizioni che ne giustifichino la scelta sulla base dei principi di efficienza, efficacia ed economicità in relazione alla utenza potenziale, apposita area nella quale procedere alla costruzione di un crematorio, secondo le norme, i parametri ed i criteri di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 45 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

(1) L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

(2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

ARTICOLO 46 - Urne cinerarie

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

(2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'articolo 79, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

(5) Qualora la famiglia non provveda per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 47 - Orario

(1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, anche per stagioni.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in occasione di particolari lavori all'interno dei cimiteri, può essere stabilita la temporanea chiusura del cimitero al pubblico.

(2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

(3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

(4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 48 - Disciplina dell'ingresso

(1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

(2) E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal personale del servizio di custodia al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, accattonaggio o simili;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6, quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età, il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo criteri fissati in via generale con apposito atto.

ARTICOLO 49 - Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare (ad esclusione del canto liturgico nel corso delle officiature o cerimonie), parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli salvo quelli di servizio o preventivamente autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe o sepolcri altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi e ogni altro materiale od oggetto;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti od altro), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria.
- Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati.
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione del comune e richiesta dei concessionari o familiari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei, non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti o di qualsiasi altro culto, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 50 - Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

(2) Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

ARTICOLO 51 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero ed ai criteri generali stabiliti.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'articolo 87.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 52 - Fiori e piante ornamentali

(1) Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscano a cura di chi li ha impiantati o deposti.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 53 - Materiali ornamentali

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria dispone il ritiro o rimozione dalle tombe e sepolcri di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e di decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 43 in quanto applicabili.

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 54 - Sepolture private

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

- a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
- b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Le tariffe sono determinate tenendo conto della programmazione cimiteriale risultante dal piano regolatore cimiteriale e possono essere determinate sia per pagamenti una-tantum, sia periodici, sia in forma mista.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, approvato dalla giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corrisponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

(10) L'atto di concessione può essere sostituito da atto unilaterale di sottomissione, assentito dal comune, laddove il concessionario dichiara l'integrale accettazione delle disposizioni del presente regolamento e comprovi l'avvenuto versamento dei diritti e tariffe previste per la concessione.

Tale atto acquista efficacia esclusivamente con l'assenso del comune ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità dell'atto di concessione.

ARTICOLO 55 - Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(2) La durata è fissata:

- a) in 70 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo comma 5;

Ove vengano a mutare le prescrizioni costruttive per i manufatti destinati alla tumulazione, la giunta comunale determina la durata delle concessioni di tali manufatti in misura congrua ad assicurare il completamento del processo di mineralizzazione delle salme.

- c) in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- d) in 15 anni per le concessioni di aree ad inumazione individuale.

(3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

(4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che in ogni caso coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune.

Nel caso di rinnovo, la decorrenza ha luogo dalla scadenza della concessione originaria.

(5) All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera

c) del comma 2, salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.

In difetto di adempimento di una delle opzioni di cui al presente comma, il comune provvede alla cremazione, con titolo alla rivalsa per le spese derivanti, anche in forma coattiva, sui familiari del defunto.

(6) E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione.

Il massimo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ARTICOLO 56 - Modalità di concessione

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera

a) dell'articolo 54, può concedersi solo in presenza:

- della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali;
- dei resti o ceneri per gli ossarietti;
- delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) L'assegnazione avviene, esclusivamente d'ufficio, per ordine progressivo della numerazione delle sepolture disponibili nella fascia tariffaria prescelta, osservando come criterio di priorità l'esigenza della tumulazione in occasione del funerale e, in via subordinata, quando non vi siano salme da tumulare in occasione del funerale, la data di presentazione della domanda di concessione.

L'assegnazione ha luogo parimenti d'ufficio per ordine progressivo della numerazione delle sepolture disponibili nella fascia tariffaria prescelta, al momento in cui l'assegnazione è perfezionata, anche nel caso di trasferimento da altra sepoltura o collocazione.

(3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore a quella stabilita nel tariffario o che dimostri di non avere coniuge, parenti o affini fino al 4° grado o, indipendentemente dall'età o dalla condizione precedente, sia coniuge superstite del defunto e richieda l'assegnazione di altra sepoltura concomitante.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera b) dell'articolo 54, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al comune di consentirne la prenotazione, previo versamento, all'atto della prenotazione, di un deposito infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali, utilizzabile anche come acconto sulla tariffa definitiva di concessione, che in ogni caso sarà quella della definitiva assegnazione.

ARTICOLO 57 - Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'articolo 55, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza fisica del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che 2 dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

(4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(5) I casi di convivenza, di durata non inferiore a 5 anni antecedenti al decesso, con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

(6) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal fondatore del sepolcro e depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno cinque anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso scritto degli eventuali altri titolari della concessione.

(7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(8) Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto personale d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.

(9) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ARTICOLO 58 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate od avute in concessione.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il comune può stabilire di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e che, conseguentemente, i concessionari siano tenuti a corrispondere annualmente un apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione e determinato sulla base della programmazione pluriennale degli interventi da eseguire.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(4) Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il comune procede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

(5) Il consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2, che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 971 del codice civile e, comunque, in misura tale da assicurare al comune risorse idonee per provvedere alle manutenzioni cimiteriali per tutta la durata della concessione, ivi compreso il periodo dell'eventuale rinnovo.

ARTICOLO 59 - Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 54, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 70 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 60 - Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

(4) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.

(7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 57 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione.

(8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 57, che assumono la qualità di concessionari.

In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

(9) Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza o, se del caso, di accrescimento dei concessionari residuali.

(10) La famiglia viene ad estinguersi decorsi venti anni dalla morte dell'ultimo concessionario avente diritto.

Per avente diritto è da intendersi la persona fisica che per discendenza sia titolare di una quota di concessione.

(11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 61 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

(1) Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, di "N" anni, quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 70 % x "N" della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 62 - Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari al 70 % della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50 % della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, riferita alle concessioni di maggiore durata, con l'aggiunta del 30 % della tariffa in vigore per l'assegnazione della relativa corrispondente superficie.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ARTICOLO 63 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'articolo 55, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata fino a 99 anni, in misura pari al 70 % della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, riferita alle concessioni di maggiore durata, con l'aggiunta del 30 % della tariffa in vigore per l'assegnazione della relativa corrispondente superficie.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale, sentito il servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 64 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal comune di cui al comma 4 dell'articolo 54, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari al 70 % della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore ai 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 30 % della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune, riferita alle concessioni di maggiore durata, con l'aggiunta del 30 % della tariffa in vigore per l'assegnazione della relativa corrispondente superficie.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 63.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 65 - Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal comune, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

(3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 66 - Decadenza

(1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 56, penultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 59, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 58;

f) quando vi sia ritardo nel pagamento di tariffe periodiche eventualmente stabilite per oltre due annualità;

g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

(2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al comune in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 67 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

(1) Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

(2) Dopodiché il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

ARTICOLO 68 - Estinzione

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente articolo 57, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV– LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 69 - Accesso al cimitero

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

(3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di promozione o accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 50 e 51 in quanto compatibili.

ARTICOLO 70 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del servizio di igiene e sanità pubblica e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

ARTICOLO 71 - Responsabilità - Deposito cauzionale

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, con le modalità di cui all'articolo 69, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

(3) Il comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 72 - Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Trovano applicazione l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e le speciali disposizioni in materia di rifiuti provenienti da attività cimiteriali.

ARTICOLO 73 - Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi, prefestivi o comunque non lavorativi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 74 - Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ARTICOLO 75 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Il comune, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

(2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 76 - Vigilanza

(1) Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.

Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli 69 e 71.

ARTICOLO 77 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, anche se di modico valore, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 78 - Funzioni - Licenza

(1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune o di altri enti od aziende pubbliche, che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme. (modificato)

(2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

Inoltre, tali imprese dovranno essere munite delle autorizzazioni o licenze prescritte dalle leggi per eventuali altre attività esercitate.

ARTICOLO 79 - Divieti

(1) E' fatto divieto alle imprese:

- a) di negoziare i propri affari al di fuori della sede dell'impresa, salvo quando non sia espressamente richiesto, in forma scritta, dai familiari del defunto;
- b) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- c) di accedere nei depositi di osservazione, negli obitori o negli altri luoghi, anche non di pertinenza comunale, in cui si trovino le salme, senza autorizzazione scritta dei familiari del defunto;
- d) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- f) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 80 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del cimitero principale del comune può essere riservata apposita zona detta "delle Persone Illustri" ove il sindaco, sentito il parere della giunta comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ARTICOLO 81 - Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture e concessioni relative ai cimiteri del comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 82 - Annotazioni in mappa

- (1)** Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2)** La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 83 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1)** Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2)** Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3)** In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 84 - Schedario dei defunti

- (1)** Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2)** Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'articolo 82, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3)** In ogni scheda saranno riportati:
- a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'articolo 80.

ARTICOLO 85 - Scadenziario delle concessioni

- (4)** Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2)** Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, eventualmente distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 86 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1)** Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- (2)** Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento,

presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

(3) Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(4) Le disposizioni di cui all'articolo 56, non offrendo ad aspetti igienico sanitari hanno efficacia dall'esecutività della deliberazione di approvazione del presente Regolamento, anche quando non sia ancora intervenuta l'omologazione da parte del Ministero della sanità.

(5) Le disposizioni di cui all'articolo 58 hanno decorrenza a partire dal termine stabilito con la deliberazione che adotti tale sistema.

(6) Gli adempimenti di cui all'articolo 60, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

(7) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 87 - Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione, l'amministrazione s'intende e resta del tutto estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 88 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Ai sensi dell'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, quale modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, spetta al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza di altri organi del comune, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

ARTICOLO 89 - Concessioni pregresse

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 86 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 90 - Sepolture private a tumulazioni pregresse -Mutamento del rapporto concessorio

(1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

(2) Il riconoscimento di eventuali diritti d'uso, a termini del comma precedente, può avvenire:
- in via giudiziale, ferma restando l'estraneità al giudizio del comune, che si limiterà a dare esecuzione al provvedimento giudiziale, una volta divenuto definitivo.

- in via amministrativa, presentando apposita istanza, corredata dalla documentazione originale in possesso della parte richiedente ed integrata da atto di notorietà giudiziale, reso in presenza di testimoni ultracinquantenni, che attestino, oltre la conoscenza diretta propria, anche la conoscenza dei loro ascendenti diretti circa il diritto d'uso preteso e del quale viene richiesto il riconoscimento.

In questo caso, la richiesta di riconoscimento, quando venga ritenuta ammissibile e debitamente comprovata, viene comunicata alla parte richiedente e agli altri eventuali soggetti controinteressati che possono proporre opposizione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Parimenti, copia della richiesta è pubblicata all'albo pretorio per 60 giorni, al fine di consentire a chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante da tutelare di proporre opposizioni entro 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione.

In difetto di opposizioni o di parti che vi abbiano interesse, e in ogni caso decorso il termine per proporre opposizioni, viene assunto il provvedimento che ne consegue, a seconda delle circostanze.

Il provvedimento che decide sulla richiesta tiene luogo all'atto di concessione, salvo che per quanto riguarda la decorrenza iniziale della concessione, che viene definita dal provvedimento medesimo, sulla base degli atti e documenti presentati.

Tale provvedimento è comunicato al richiedente, agli altri eventuali interessati e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

(3) Chiunque titolare di concessione cimiteriale, abbia interesse che questa sia regolata dalle disposizioni del presente Regolamento, in luogo delle disposizioni risultanti dall'atto di concessione, può richiedere al comune la retrocessione della concessione in atto, senza onere alcuno per il comune, e la sua riassegnazione, dietro versamento esclusivamente delle spese contrattuali conseguenti alla nuova concessione.

La durata della nuova concessione decorre dalla data di versamento delle spese contrattuali, una volta che il comune abbia accolto la richiesta.

ARTICOLO 91 - Rimesse di carri funebri - Norma transitoria (soppresso)

(1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. (articolo soppresso)

ARTICOLO 92 - Rinvio.

(1) Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e loro successive modificazioni.